

Rimini, 30/05/2018

Relazione illustrativa ex articolo 24 dello statuto sociale al 31/12/2017

(Omissis)

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico ex D.Lgs. 175//2016 - anno 2017

L'art. 19, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016 (c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il socio unico Comune di Rimini ha predisposto questi atti di indirizzo che sono stati comunicati alle società partecipate da detto ente pubblico, ivi inclusa Rimini Holding.

Rimini Holding ha recepito quanto in oggetto, con proprio provvedimento (determinazione dell'amministratore unico n.10 del 06/06/2017), che ha altresì pubblicato sul proprio sito internet istituzionale.

In riferimento agli obiettivi sui dati a consuntivo dell'anno 2017, si fornisce qui di seguito una breve sintesi, già comunicata precedentemente al socio unico Comune di Rimini:

IL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce B - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli oneri straordinari precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015- inseriti nella voce "E" del conto economico) e con i "costi per il personale" assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto "b" - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci.

Scostamento: lo scostamento tra consuntivo 2017 e budget 2017 deriva unicamente dalla sottostima, effettuata nel budget, in riferimento all'attività svolta dal legale della società in relazione alla vicenda del "Fallimento Aeradria", mentre lo scostamento tra budget 2018 e budget 2017 è causato dalla stima di un costo, non preventivabile, connesso alla nomina di un c.t.p. sempre per la vicenda "Fallimento Aeradria", onere poi ridottosi del 50% a seguito della compartecipazione al costo da parte della Provincia di Rimini.

(Omissis)

L'Amministratore Unico

dott. Paolo Faini